

Prot. n. 403/07

Roma, 7 settembre 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 60/07

COMPARTO MINISTERI – CCNL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 – BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 - REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI -

SI COMUNICA CHE IN DATA 6 SETTEMBRE 2006 LA CORTE DEI CONTI HA PROCEDUTO ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI. SI DOVRÀ ORA ATTENDERE LA DEFINITIVA FIRMA DEL DOCUMENTO ALL'ARAN E, QUINDI, LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI AI CONIUGI: ISTRUZIONI INPS

Con una importante Sentenza (la n. 158 del 18 aprile 2007) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave. Ne abbiamo già dato notizia ed ampio rilievo sul nostro notiziario, rimanendo in attesa delle indispensabili indicazioni operative degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP, in particolare).

L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzionale, fornendo al contempo anche altre precisazioni di carattere generale.

Ecco come l'INPS riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto:

- Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e ciò comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.
- Il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed

esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.

- Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.

- Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.

- Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.

Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.

- Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, restiamo in attesa di un'analogo circolare da parte dell'INPDAP e/o della Funzione Pubblica nella speranza che ciò avvenga in tempi brevi.

DECADENZA DALL'IMPIEGO A SEGUITO DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O VIZIATI - Corte Costituzionale , sentenza 27.07.2007 n. 329

Dal notiziario della Confsal n. 196 del 04/09/2007:

La Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza, il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato. La disposizione censurata dalla Corte stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 e cioè, ai sensi di quest'ultima norma, quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

La Corte ha rilevato che la norma denunciata non è stata investita dal processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego poiché, concernendo i requisiti per l'accesso, rientra nell'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro", di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata. La Consulta osserva che l'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 si propone due finalità entrambe conformi alla Costituzione. La prima è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini del rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost.). La seconda è quella di tutelare l'eguaglianza

dei concorrenti che potrebbero ricevere pregiudizio dal dover competere con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.). Tuttavia la norma, ad avviso dei giudici costituzionali, non è in sintonia col principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Infatti la preclusione prevista nell'art. 128 colpisce illimitatamente nel tempo e automaticamente, senza alcuna distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico. Ne deriva la necessità, secondo la Corte, che l'amministrazione debba valutare, nei suoi presupposti e nella sua motivazione, il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi).

SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE